



Nicht löschen bitte " " !!

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

**Impiegata in comunicazione alberghiera / Impiegato in comunicazione
alberghiera con attestato federale di capacità (AFC)**

Modifica del

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI dell'11 ottobre 2016¹ sulla formazione professionale di base
Impiegata in comunicazione alberghiera / Impiegato in comunicazione alberghiera
con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Rubrica e frase introduttiva

Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore all'80 per cento o due formatori ciascuno
almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato all'80 per cento o per ogni due specialisti in più
impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in
formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una
qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

¹ RS 412.101.222.23

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

⁶ L'azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

Art. 18 cpv. 1 lett. b

Abrogata

Art. 19 cpv. 4

⁴ Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- c. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 30 per cento.

Art. 21 cpv. 2

² In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 80 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento.

Titolo dopo l'art. 24

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24a Disposizioni transitorie della modifica del ... e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Gli articoli 18 capoverso 1 lettera b, 19 capoverso 4 e 21 capoverso 2 della modifica del ... si applicano dal 1° gennaio 2029.

² Le persone che hanno iniziato la formazione di impiegato in comunicazione alberghiera AFC prima dell'entrata in vigore della modifica del ... la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

³ Le persone che, dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione degli

articoli 18 capoverso 1 lettera b, 19 capoverso 4 e 21 capoverso 2, la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

⁴ I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per impiegato in comunicazione alberghiera AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore.

Art. 25 Rubrica

Entrata in vigore

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato